



COMUNE DI ORTELLE

c.a.p. 73030 - PROVINCIA DI LECCE

C.F. 83001010756

Via Dante, 12 - Tel. 0836/958014

P.I. 01758990756

Aggiornamento degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti d'Assise e per le Corti d'Assise d'Appello

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n° 287 sul riordinamento dei giudizi di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n° 405;

Vista la legge 27 dicembre 1956 n° 1441 sulla partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti d'Assise e nelle Corti di Assise di Appello;

INVITA

tutti i Cittadini (uomini e donne), residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951 n° 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise o di Corte d'Assise di Appello.

Le domande indirizzate al Sindaco, compilate su appositi moduli in distribuzione presso l'ufficio Anagrafe e corredate del titolo di studio posseduto, dovranno essere presentate all'ufficio protocollo **entro e non oltre il 31 luglio del corrente anno.**

Li, 06/05/2019

IL SINDACO

Francesco M. Rausa

Estratto della legge 10 aprile 1951 n° 287

Art. 9 – I Giudici Popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di Scuola Media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – I Giudici Popolari delle Corti d'Assise di Appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente devono essere in possesso del titolo finale di studi di Scuola Media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Non possono assumere l'ufficio di Giudice Popolare:

- a) I Magistrati e, in generale, i Funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti All'Ordine Giudiziario;
- b) Gli appartenenti alle Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi Organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio.
- c) I Ministri di qualsiasi Culto ed i Religiosi di ogni Ordine e Congregazione.